



COMUNE DI QUILIANO

Località Massapè n. 21

C.A.P. 17047

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 41 del Registro Deliberazioni

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI COMITATI DELLE FRAZIONI MONTANE

L'anno duemilaquattordici addì **tre** del mese di **settembre** alle ore **20:30** in Quiliano, nella Sede comunale (Palazzina Servizi).

Previa notifica degli inviti personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

Nominativo	Presente	Assente
FERRANDO ALBERTO	X	
GIUSTO MARA	X	
ROGNONI MASSIMO		X
LAVAZELLI PIERLUIGI	X	
GIURIA KATIUSCIA	X	
TALLARICO ANTONIO	X	
MANZI ALBERTO	X	
BAZZANO CARLA	X	
PORCILE VALTER	X	
SETTA NICOLA	X	
OTTONELLO NADIA	X	
DI GIOVANNI AMERICO	X	
ALIPRANDI MATTEO	X	

Totale presenti : 12 – Totale assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Caviglia Stefania**

Il Sig. **Ferrando Alberto** assume la presidenza della adunanza e, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATI:

- l'art. 8 comma 1 del D. Lgs.267/2000 il quale dispone che i Comuni, anche su base di quartiere e di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, demandando alle norme statutarie la disciplina dei relativi rapporti;

- l'art. 53 del vigente Statuto comunale, in base al quale il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, anche su base di quartiere e frazione;

DATO ATTO che è stato quindi predisposto un "Regolamento dei comitati delle frazioni montane", per promuovere la libera costituzione dei Comitati di Frazione nelle frazioni decentrate di Cadibona, Montagna e Roviasca, con lo scopo di assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa del Comune ed al fine di favorire tale partecipazione in particolare nelle frazioni montane svantaggiate dalla collocazione territoriale;

DATO ATTO che il Regolamento suddetto, del quale si propone l'adozione è stato sottoposto all'esame della I Commissione, la quale nella seduta del 19 agosto ha espresso parere favorevole;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs.267/2000;

VISTO l'art. 13 dello Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, Dr. Fabrizio Ivaldi, ai sensi dell'art. 49 del d.gs. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Servizio, Rag. Vanda Oliveri, dal quale si evince l'assenza di profili contabili, ai sensi dell'art. 49 del d.gs. 267/2000;

Dopo esauriente discussione, dalla quale emerge che:

il Sindaco illustra l'argomento. L'obiettivo è quello di restituire voce alle frazioni in un momento in cui la loro rappresentanza democratica in Consiglio Comunale è stata penalizzata dalla riduzione del numero dei Consiglieri comunali, da 16 a 12. Si è scelto un sistema di elezione che garantisce l'elezione dei delegati da parte dei cittadini direttamente, scartando l'ipotesi di una designazione da parte dei Gruppi Consiliari ad esempio, che avrebbe solo riprodotto la rappresentanza consiliare. Il Sindaco non è più l'unico interlocutore della frazione, come nella versione originaria del Regolamento, perché lo sono anche il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari. Non lo sono i Gruppi consiliari, come aveva richiesto il Gruppo Progetto Comune, perché i Gruppi hanno una valenza più politica. Coglie l'occasione per ringraziare del lavoro di redazione e coordinamento il Consigliere Porcile.

Udito l'intervento del Consigliere Isetta, il quale afferma che il tema della rappresentanza delle frazioni è un tema sensibile per il suo Gruppo; nella scelta della lista si è garantita una forte rappresentanza delle frazioni, anche a scapito del risultato strettamente elettorale, e se la sua lista

avesse vinto sarebbero state rappresentate in Consiglio sia Roviasca, che Cadibona e Montagna; Non è d'accordo sul contenuto del Regolamento: si voleva che lo strumento fosse un modo per interloquire non solo tra frazione, Sindaco e Consiglio, ma per interloquire anche tra frazione e Gruppi consiliari. La proposta di mediazione della Maggioranza non soddisfa il suo Gruppo, perché la mediazione che provenga dal Sindaco, dal Consiglio o dalla Commissione consiliare, dipende pur sempre dalla Maggioranza. Inoltre il Regolamento dà una risposta a tre frazioni, ma ci sono altre borgate e frazioni montane che non sono rappresentate. Quindi prende atto di queste scelte, ma non ritiene di potere condividere ed approvare questo testo. Se lo strumento non perderà una visione complessiva e generale della programmazione, anche al di là del territorio della frazione, e se non diventerà un modo per delegare le scelte, allora il suo Gruppo è disponibile a portare il suo contributo.

Udita la replica del Sindaco, il quale si rammarica dell'opinione così espressa. Vale il principio di responsabilità, nessuno deve strumentalizzare questa scelta di iniziare con le frazioni montane già riconosciute per statuto, ma l'obiettivo unico è ampliare il più possibile la partecipazione della cittadinanza, e in futuro lo strumento si potrà estendere anche alle borgate. Ma deve essere chiaro che il Regolamento non prevede la designazione del Comitato da parte della maggioranza, i delegati non saranno i "surrogati" dei Consiglieri, ma saranno eletti dai cittadini, indipendentemente dal precedente voto elettorale, saranno eletti anche dai quei cittadini che alle elezioni comunali non hanno espresso un voto, al di là quindi delle logiche di schieramento. Pensando anche al futuro, non prevedere l'interlocuzione diretta con i Gruppi consiliari è una tutela perché l'obiettivo è quello di ascoltare le esigenze della frazione; il comitato non deve essere strumentalizzato per fini diversi;

Udito l'intervento del consigliere Isetta il quale annuncia quindi il voto non favorevole del suo Gruppo al Regolamento, perché non riconosce alcun ruolo alle Minoranze. Solo se nei fatti si riscontrerà un atteggiamento diverso, garantiranno la loro partecipazione.

Il Sindaco ne prende atto, ma continua a non comprendere le ragioni di una tale dichiarazione di voto, ritenendo che probabilmente si è travisata l'essenza della proposta agli atti.

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, su n. 12 presenti e n. 8 votanti per alzata di mano, astenuti n. 4 (Isetta, Aliprandi, Di Giovanni, Ottonello).

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento dei Comitati delle Frazioni Montane, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 15 articoli e l'allegata delimitazione territoriale di ciascuna frazione montana (Cadibona, Montagna e Roviasca), individuata nell'elenco delle vie/piazze allegato al Regolamento;

2. DI DARE ATTO che il Regolamento dei Comitati delle Frazioni Montane entrerà in vigore ai sensi dell'art.13 dello Statuto comunale, dopo il 15° giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ferrando Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caviglia Stefania

REGOLAMENTO DEI COMITATI DELLE FRAZIONI MONTANE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Istituzione dei comitati delle frazioni montane

Il Comune di Quiliano al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa del Comune, secondo i principi del decentramento democratico sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 29 dello Statuto comunale, ed al fine di incoraggiare tale partecipazione in particolare nelle frazioni montane svantaggiate dalla collocazione territoriale, promuove la libera costituzione dei Comitati di Frazione nelle frazioni decentrate di Cadibona, Montagna e Roviasca.

La delimitazione territoriale di ciascuna frazione montana è quella individuata nella planimetria e nell'elenco delle vie/piazze allegati al presente Regolamento.

Fanno parte di ogni singolo Comitato di Frazione i cittadini aventi diritto in base a quanto previsto dal successivo art.4 del presente Regolamento, i quali si riuniscono in Assemblea come previsto dal successivo art.7 ed eleggono i propri rappresentanti che costituiranno l'Organo di rappresentanza del Comitato di Frazione di cui al successivo art.8.

I Comitati si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento nazionale e degli Enti locali, dello Statuto comunale e del presente Regolamento.

La partecipazione all'Assemblea e l'assunzione dei ruoli di componente dell'Organo di rappresentanza, Delegato, Vice-delegato e Segretario ed ogni attività connessa viene svolta a titolo gratuito.

Art. 2 – Finalità

I Comitati di Frazione sono organismi territoriali apolitici di partecipazione democratica, privi di personalità giuridica; non hanno alcun scopo di lucro ed operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune della Frazione. Essi svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli organi istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche ed il confronto con gli organi istituzionali del Comune;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale, parrocchie ed altri soggetti sociali ed istituzionali presenti sul territorio;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni;
- la collaborazione con gli organi competenti nella tempestiva segnalazione e nella gestione delle emergenze (incendi boschivi, calamità naturali, etc...);
- la collaborazione con il sistema di protezione civile

Art. 3 – Funzioni consultive

I Comitati di Frazione, attraverso l'Organo di rappresentanza potranno altresì essere preventivamente informati e consultati dal Sindaco o dal Consiglio Comunale o dalle Commissioni Consiliari (di seguito indicati con il termine Istituzioni comunali) circa atti e provvedimenti rilevanti per la frazione stessa concernenti:

- la pianificazione urbanistica

- la progettazione di opere pubbliche
- la gestione di servizi pubblici locali
- la definizione del sistema di viabilità
- l'organizzazione del servizio di protezione civile

La consultazione preventiva si svolge su documentata proposta delle Istituzioni comunali all'Organo di rappresentanza del Comitato di Frazione. I pareri richiesti dovranno essere formulati dall'Organo di rappresentanza, di norma, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta salvo motivi d'urgenza, nel qual caso i termini, comunque non inferiori ai cinque giorni, saranno indicati nella richiesta stessa. Trascorsi detti termini le Istituzioni comunali hanno facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Le valutazioni espresse dai Comitati in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei confronti delle Istituzioni comunali, che potranno procedere discostandosi dal parere senza obbligo di peculiare motivazione.

Le Istituzioni comunali avranno facoltà di convocare periodicamente gli Organi di rappresentanza o i Delegati.

Allo stesso modo i Comitati di Frazione, attraverso i rispettivi Delegati, hanno facoltà di richiedere alle Istituzioni comunali di essere sentiti; quando l'oggetto della consultazione sia di interesse comune a più Comitati di Frazione, le Istituzioni comunali o i Delegati dei Comitati di Frazione interessati, d'intesa tra loro, possono stabilire di riunirsi in seduta congiunta.

Art. 4 – Diritto di adesione

Possono aderire al Comitato e partecipare all'Assemblea coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età purché siano residenti nella frazione, e/o che siano titolari e/o rappresentanti di una attività, commerciale, professionale, produttiva, associazionistica o religiosa avente sede od unità operativa nella frazione stessa, ivi inclusi i cittadini stranieri appartenenti all'Unione europea e quelli non appartenenti all'Unione europea in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Salvo quanto previsto al successivo art.5, i requisiti devono essere attestati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, acquisita dal Segretario dell'Assemblea in occasione della prima elezione dell'Assemblea costituente o successivamente in occasione della partecipazione alla successive Assemblee e nel caso di contestazione circa il possesso o la permanenza dei requisiti per la partecipazione si pronuncia l'Assemblea a maggioranza dei presenti con l'astensione dell'interessato.

Art. 5 – Prima attuazione

Il Comune di Quiliano renderà nota l'istituzione dei Comitati di Frazione mediante pubblica affissione e pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio informatico del Comune del presente Regolamento e di apposito decreto del Sindaco indicante l'orario, la data e luogo di convocazione della prima votazione dell'Assemblea costituente per ogni Comitato di Frazione e contestualmente provvederà a raccogliere le candidature all'Organo di rappresentanza di ogni singolo Comitato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni.

Possono essere candidati all'Organo di rappresentanza del Comitato di Frazione i cittadini aventi i requisiti di cui al successivo art.10.

L'elenco dei candidati all'Organo di rappresentanza del Comitato di frazione dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Quiliano almeno 30 gg prima della data fissata per l'Assemblea Costituente. Sull'ammissibilità delle candidature, in termini di mera rispondenza ai requisiti previsti all'art.10, si pronuncia il Sindaco con proprio decreto. I nominativi dei candidati ammessi rimarranno affissi presso le pubbliche bacheche di ogni singola frazione nonché sul sito internet ed all'Albo pretorio informatico del Comune per almeno 15 gg prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea costituente.

Il seggio elettorale è istituito dal Sindaco ed è composto da un Presidente di seggio, da un Segretario e da almeno due Scrutatori individuati fra tutti i consiglieri comunali e solo nel caso di loro in mancanza o indisponibilità fra cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti di cui all'art.4 e

resterà aperto per consentire agli elettori di cui all'art.4 la libera espressione del proprio voto per almeno 4 ore consecutive nella giornata stabilita per la riunione dell'Assemblea costituente.

I requisiti di cui all'art. 4 per la partecipazione al voto dell'Assemblea costituente, devono essere attestati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, acquisita dal Segretario del seggio elettorale. Nel caso di contestazione circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al voto si pronuncia il Presidente di Seggio.

Si può esprimere una sola preferenza. Verranno eletti i tre candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze valide. Risulterà eletto Delegato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti e Vice-delegato il candidato che lo segue in base al numero di preferenze.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato espressione del genere meno rappresentato o nel caso in cui tale evenienza non ricorra il più giovane d'età.

Lo spoglio deve essere effettuato subito dopo la chiusura delle votazioni.

Il quorum minimo per la validità dell'Assemblea costituente è stabilito in 25 cittadini votanti per Roviasca, 35 per Montagna e 50 per Cadibona ovviamente aventi diritto in base all'art.4. Nel quorum minimo sono incluse le schede bianche o nulle. La proclamazione degli eletti all'Organo di rappresentanza avviene con decreto del Sindaco da pubblicarsi mediante pubblica affissione e pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio informatico del Comune.

Un esemplare del verbale, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati verranno conservate a cura del Comune fino alla scadenza del mandato. Le schede di autocertificazione verranno, dopo lo scrutinio, consegnate al Delegato che darà incarico al Segretario (di successiva nomina) di redigere il registro degli iscritti all'Assemblea che sarà ogni volta aggiornato in occasione della partecipazione alle successive riunioni assembleari di ulteriori cittadini.

TITOLO II

GLI ORGANI

Art. 6 – Organi

Sono organi del Comitato di Frazione:

- L'Assemblea
- l'Organo di rappresentanza costituito dal Delegato e da altri due componenti, tra cui un Vice-delegato
- Il Delegato
- Il Vice-delegato
- Il Segretario

Tutte le funzioni individuate all'interno del Comitato rappresentano attività di servizio a favore della frazione.

Gli organi della frazione hanno sede nel relativo territorio.

L'Amministrazione Comunale deve garantire la disponibilità di spazi solo per la prima votazione dell'Assemblea Costituente. Tutte le successive riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di rappresentanza avverranno nella sede prescelta dall'Organo di rappresentanza, possibilmente situata nella frazione; in ogni caso l'Amministrazione Comunale garantisce gli spazi per lo svolgimento degli incontri dell'Assemblea di Frazione.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai cittadini del Comitato di Frazione aventi diritto come previsto dall'Art.4, che si sono iscritti in occasione del voto dell'Assemblea costituente o che si sono iscritti successivamente partecipando alle susseguenti riunioni dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ha funzioni di indirizzo dell'attività dell'Organo di rappresentanza, lo elegge e ne approva il programma annuale.

È convocata dal Delegato almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo richiedano le Istituzioni comunali o per iscritto un numero di cittadini, almeno quindici, aventi i requisiti di cui all'art.4.

L'Assemblea elegge l'Organo di rappresentanza tra i suoi componenti maggiorenni. Ha inoltre la possibilità di revocare i membri dell'Organo di rappresentanza con votazione favorevole in Assemblea di un numero di cittadini aventi diritto in base all'art.4 pari almeno al sessanta per cento del numero dei votanti nell'Assemblea di cui agli articoli 5 e 11, e che rappresentino inoltre la maggioranza dei votanti all'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza di un numero di cittadini aventi diritto in base all'art.4 pari almeno al trenta per cento del numero dei votanti alle elezioni dell'Assemblea di cui agli articoli 5 e 11.

Le decisioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei votanti. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Delegato.

L'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea è formulato dal Delegato, sentito l'Organo di rappresentanza, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicatagli dai richiedenti e deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.

L'Assemblea autonomamente definisce le modalità della propria convocazione.

Alle sedute dell'Assemblea, possono essere invitati a partecipare, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori, ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica o interesse, possano portare un utile contributo ai lavori.

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Delegato o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-delegato.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario dell'Organo di rappresentanza di cui all'art.9

Art. 8 – L'Organo di rappresentanza

L'Organo di rappresentanza costituisce l'organo esecutivo del Comitato di Frazione. Esso è costituito dal Delegato e da due Componenti, tra i quali un Vice-delegato, con l'assistenza di un Segretario.

L'Organo di rappresentanza esprime la volontà collettiva dei cittadini del Comitato e ne rappresenta i bisogni e le esigenze nei confronti delle Istituzioni comunali.

L'Organo di rappresentanza assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo della Frazione convocando l'Assemblea di cui deve attuare gli indirizzi.

L'Organo di rappresentanza autonomamente definisce le modalità della propria convocazione.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza da almeno due componenti, tra i quali il Delegato o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Delegato

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti e sono assunte a maggioranza dei votanti. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Delegato.

I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario dell'Organo di rappresentanza di cui all'art.9.

L'Organo di rappresentanza dura in carica dalla data del decreto sindacale di proclamazione, fino alla scadenza del Consiglio comunale in carica e tutti i membri sono rieleggibili. Dalla scadenza del Consiglio comunale in carica fino alla proclamazione del nuovo Organo di rappresentanza, l'Organo di rappresentanza uscente si limita alle operazioni di cui al successivo art.11.

Il componente dell'Organo di rappresentanza, in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o per cause di forza maggiore, sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti.

Art. 9 – Il Delegato

Il Delegato del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato di frazione

- b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di rappresentanza
- c) convoca per iscritto l'Assemblea per il rinnovo dell'Organo di rappresentanza
- d) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, nonché con i direttivi degli altri comitati
- e) attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.

Il Delegato è coadiuvato da un Vice-delegato, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento. Viene eletto Delegato all'esito dell'elezione da parte dell'Assemblea, chi tra i tre eletti all'Organo di rappresentanza conseguirà il maggior numero di voti.

Il secondo eletto svolge la funzione di Vice- Delegato

Il Delegato è assistito da un Segretario, dallo stesso individuato tra i cittadini maggiorenni aventi i requisiti di cui all'art.4 che ha il compito di redigere gli avvisi di convocazione ed i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di rappresentanza, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini aventi diritto di cui all'art.4 per la visione e/o l'estrazione di copia.

TITOLO III

SISTEMA ELETTORALE

Art. 10 – Dell'Organo di rappresentanza

L'Organo di rappresentanza è composto come previsto dal precedente art.8.

Possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di rappresentanza i cittadini italiani maggiorenni aventi i requisiti di cui all'art.4.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di rappresentanza i cittadini che ricoprono altre cariche pubbliche all'interno del Comune o sono dipendenti del Comune stesso e coloro che non godono dei diritti civili e politici.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 11 – Presentazione candidature e votazioni

Salvo quanto previsto dall'art.5 in sede di prima attuazione, i componenti dell'Organo di rappresentanza sono eletti dall'Assemblea; le modalità di presentazione delle candidature vengono previste dall'Assemblea stessa.

Le candidature devono essere presentate all'Organo di rappresentanza uscente da parte dei candidati stessi.

L'inizio della presentazione delle candidature avverrà entro 120 giorni dalla prima seduta di ciascun nuovo Consiglio comunale e sarà possibile per almeno dieci giorni consecutivi. Almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni l'Assemblea dovrà pronunciarsi sulle candidature ammesse. L'Organo di rappresentanza uscente dovrà rendere note le candidature ammesse almeno 15 giorni prima la data delle elezioni.

Sarà compito dell'Organo di rappresentanza uscente convocare l'Assemblea prima delle elezioni per la costituzione del seggio, per la presentazione dei candidati e per pronunciarsi sulla validità delle candidature a maggioranza dei votanti.

Le votazioni dovranno svolgersi a scrutinio segreto, con designazione di un Presidente di seggio e di due scrutatori individuati dall'Assemblea fra i componenti dell'Assemblea stessa.

Si può esprimere una sola preferenza. Il quorum minimo per la validità dell'Assemblea è stabilito in 25 cittadini votanti per Roviasca, 35 per Montagna e 50 per Cadibona ovviamente aventi diritto in base all'art.4. Nel quorum minimo sono incluse le schede bianche o nulle.

Verranno eletti i tre candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze valide.

Risulterà eletto Delegato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti e Vice-delegato il candidato che lo segue in base al numero di preferenze

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato espressione del genere meno rappresentato o nel caso in cui tale evenienza non ricorra il più giovane d'età.

La proclamazione degli eletti all'Organo di rappresentanza avviene con decreto del Sindaco da pubblicarsi mediante pubblica affissione e pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio informatico del Comune. In caso di elezioni previste da leggi dello Stato non potranno tenersi le elezioni dei direttivi dei Comitati di frazione dal giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e per i trenta giorni successivi alle elezioni stesse.

Art. 12 – Il seggio elettorale

Il seggio elettorale è istituito dall'Assemblea ed è composto dal Presidente di seggio, da un Segretario da lui individuato e da almeno due Scrutatori individuati come previsto al precedente art.11 (che devono essere tutti cittadini maggiorenni aventi i requisiti di cui all'art. 4), e resterà aperto per consentire agli elettori di cui all'art. 4 la libera espressione del proprio voto per almeno 4 ore consecutive.

Lo spoglio deve essere effettuato subito dopo la chiusura delle votazioni.

Un esemplare del verbale, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati verranno conservate a cura del Segretario dell'Organo di rappresentanza fino alla scadenza del mandato che le trasmetterà successivamente al Comune.

Art. 13 – Organizzazione

Il Comitato di Frazione, per ogni esigenza di carattere organizzativo, potrà avvalersi di un regolamento interno redatto dal Direttivo ed approvato dall'Assemblea, non in contrasto con il presente Regolamento.

Una copia dovrà pervenire al Comune che inoltrerà una copia ai Capigruppo Consiliari.

Art. 14 – Disposizioni di legge

I dati anagrafici e sensibili acquisiti dal Direttivo vengono conservati nel rispetto della L.196/2003.

Il responsabile preposto al trattamento dei dati è il Segretario in carica e per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto espresso richiamo alla Costituzione, al Codice Civile, alle norme europee e nazionali ed in particolare a quelle sulla trasparenza amministrativa (L.241/90), sulla privacy (L.196/2003) e alle norme vigenti in materia di Comitato di Frazione.

Art. 15 – Comunicazione

Comitati di Frazione e Istituzioni comunali converranno di comune accordo ad istituire meccanismi con i quali si intende favorire la comunicazione e l'informazione tra le Istituzioni comunali e i Comitati prediligendo la posta elettronica.

Nello specifico si istituiscono i seguenti strumenti:

1. Istanze per la richiesta di informazioni;
2. Istanze per la presa visione di progetti o documenti
3. Istanze per l'invio di parere preventivo/consultivo non vincolante
4. Istanza per la richiesta di incontro con assessori e/o settori di competenza
5. Istanze per l'incontro con l'Istituzione Comunale competente.

ELENCO DELLE VIE/PIAZZE DELLE FRAZIONI MONTANE DEL COMUNE DI QUILIANO

FRAZIONE ROVIASCA

VIA BORDONI
VIA BOSSOLO
VIA CA NOVA
VIA CAVASSUTI
VIA FERRIERA
VIA FERRO
VIA MELE
VIA NOCETTA
VIA PIAN DI BERTO
VIA PORTICI
VIA PUE'
VIA TEGGIA
VIA TREXENDA
VIA VACCAMORTA
VIA VERNE
VIA VILLANOVA
VIA PIAN MERLINO
VIA CIAN CAVALLO
LOC. VACCAMORTA SOPRANA
LOC. PISCIAVINO

FRAZIONE MONTAGNA

VIA CARUGGIO
VIA CERRI
VIA CERVARO
VIA CHICCHEZZA
VIA LANROSSO INFERIORE
VIA LANROSSO SUPERIORE
VIA PENNAIROLO
VIA TAGLIATE
VIA VEIRASCA
LOC. MASU

FRAZIONE CADIBONA

VIA ABRANI
VIA BERSAGGI
VIA BOCCA D'ORSO
VIA BRICCO
VIA BRICCO DI PRIN
VIA BURRE'
VIA CAPANNE
VIA CASTAGNASSA
VIA CECCHIN
VIA CIMAMONTATA
VIA FALINO'
VIA FUSCINASCA
VIA GALLO
VIA LONGAGNINI
VIA LONGHETTI
VIA MONTECIUTO
VIA NAZIONALE
VIA POLLERO
VIA PONTEPIANO
VIA PRIA VENA'
VIA REVELLI
VIA RONCO
VIA TRAVERSA LONGAGNINI
VIA SCARRONI
LOC. CA'NOVA DI CADIBONA
LOC. VALLONASSA
LOC. CONCIA SOTTANA
LOC. CONCIA SOPRANA
LOC. GANCINO